

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **153/1975** (ECLI:IT:COST:1975:153)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **VOLTERRA**

Camera di Consiglio del **24/04/1975**; Decisione del **06/06/1975**

Deposito del **19/06/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7902**

Atti decisi:

N. 153

SENTENZA 6 GIUGNO 1975

Deposito in cancelleria: 19 giugno 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 166 del 25 giugno 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47

(disposizioni sulla stampa), in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1973 dalla Corte d'assise di Milano nel procedimento penale a carico di Vesce Emilio Salvatore, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento penale a carico di Emilio Salvatore Vesce la Corte di assise di Milano, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Dopo aver considerato che ai sensi della norma denunciata la cognizione di alcuni reati commessi a mezzo stampa spetta alla Corte d'assise con obbligo di procedere con rito direttissimo, il giudice a quo sottolinea che l'obbligatorietà di detto rito non consente ai difensori delle parti di assistere all'estrazione dei giudici popolari, perché implicitamente esclude che essi siano avvisati almeno 10 giorni primadel giorno stabilito per questa operazione.

La Corte di assise ritiene invece che simile facoltà costituisce parte del generale diritto di difesa e che la sua esclusione provoca una lesione della norma costituzionale che tale diritto garantisce e che viene specificata nell'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sull'ordinamento dei giudizi di assise.

Considerato in diritto:

1. - La Corte di assise di Milano denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (statuente l'obbligatorietà del rito direttissimo per la cognizione dei reati commessi a mezzo della stampa), in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise. L'inapplicabilità ai difensori degli imputati di tali reati della norma del citato articolo 25, quarto comma, disponente che essi devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'estrazione dei giudici popolari, affinché, volendo, possano assistere alle operazioni e la conseguente preclusione ai medesimi dell'esercizio di questa facoltà, violerebbero l'art. 24 della Costituzione.

2. - La questione proposta investe implicitamente e necessariamente quella della legittimità costituzionale dell'applicazione del rito direttissimo alla cognizione dei reati commessi a mezzo della stampa.

In varie sentenze (n. 56 del 1961; 146 del 1969; 109 del 1970; 172 del 1972, sentenze confermate da due ordinanze di manifesta infondatezza), la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità in ordine alle norme che stabiliscono e regolano tale applicazione, ravvisando la ratio di esse nella esigenza dell'immediato intervento del giudice e della rapida definizione dei relativi giudizi, assicurando ai denunziati e ai querelati pieno contraddittorio ed ampia possibilità di difesa.

Non si vede comunque come possa ritenersi violato l'articolo 24 della Costituzione per mancata presenza dei difensori alle operazioni predette, conseguenza ineluttabile dell'applicazione del rito direttissimo, essendo tale presenza atto meramente facoltativo e non necessario, conservando pieno vigore le norme relative all'incompatibilità, all'astensione e alla ricusazione dei giudici, le quali assicurano protezione dei diritti e degli interessi degli imputati e della loro difesa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa), in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.